



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Commissione centrale esami avvocato – sessione 2018



m_dg.DAG.17/07/2019.0144218.U

**A TUTTI I PRESIDENTI DI
CORTE DI APPELLO**

OGGETTO: Esame avvocato – sessione 2018 – Trasmissione verbale del 16 luglio 2019.

Su disposizione del Presidente della Commissione presso questo Ministero, avv. Marchitelli Giacomo, si provvede ad inviare il verbale della riunione del 16 luglio 2019, con preghiera di trasmetterlo, per presa visione, ai Presidenti delle prime Sottocommissioni per l'esame di avvocato, sessione 2018.

Il segretario della Commissione Centrale

Laura Ceccarelli



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 – 00186 Roma –

Commissione presso il Ministero della Giustizia per esame avvocato sessione 2018 - Decreto Legge 21 maggio 2003 n. 112 coordinato con Legge di conversione 18 luglio 2003 n. 180 - nominata con D.M. 13 novembre 2018

INDICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE SESSIONE 2018

La Commissione Centrale per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, nominata con D.M. 13 novembre 2018, ha definito i seguenti criteri per lo svolgimento e la valutazione delle prove orali in modo da coordinare tutte le Sottocommissioni ed al fine di garantire una uniformità di valutazione delle prove stesse su tutto il territorio dello Stato.

Con riferimento alle prove orali si rammenta l'obbligatorietà dell'illustrazione delle prove scritte (art. 17 bis R.D. n. 37/ 1934) cui faranno seguito le domande dei Commissari su ciascuna materia, a partire da Deontologia e Ordinamento Professionale Forense a cura del Presidente.

In sede di esame orale si raccomanda, ancora, alle sottocommissioni di attenersi, nella formulazione delle domande ai candidati, alle materie dagli stessi scelte, senza estendere l'oggetto dell'esame a materie che, ancorché alle prime correlate, esulino da esse o siano per qualsiasi ragione in contrasto con le previsioni del bando.

La Commissione Centrale, in merito alle domande sulle materie, raccomanda le sottocommissioni di variare le domande stesse in modo da coprire l'intera materia ed evitare la ripetitività degli argomenti trattati.

In caso di preparazione delle domande prima di ogni seduta e successiva scelta a sorteggio da parte del candidato, la Commissione Centrale invita a predisporre un numero elevato di domande specifiche, sempre in funzione della ampiezza della disciplina e della necessità che la materia sia coperta integralmente.

Quanto al dettato dell'art. 30 del R.D. 22.1.1934, n. 37, si pone l'attenzione sulla necessità che nel verbale redatto per le prove orali siano indicate le materie oggetto d'esame e le domande rivolte ai candidati, come pure che i verbali redatti siano sottoscritti dal segretario e dal presidente della commissione.

Si ricorda, poi, che l'art. 30 prescrive un tempo minimo di durata della prova orale di 45 minuti e un tempo massimo di 60 minuti: appare, pertanto, necessario indicare nel verbale la durata della

interrogazione di ciascun candidato e, in particolare, osservare con attenzione la predetta durata minima della prova, al fine di evitare doglianze o ricorsi concernenti detto profilo.

Come ribadito in più occasioni, si raccomanda che in ogni sottocommissione sia garantita la presenza, per ogni seduta, di tutte le componenti corrispondenti alle tre professionalità indicate nell'art. 47 della legge n. 247/2012, secondo la proporzione numerica ivi prevista in maniera specifica e tanto anche in caso di eventuale sostituzione dei componenti stessi.

Per quanto concerne il giudizio sulle prove orali si richiama la sentenza del 20 settembre 2017, n. 7 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha confermato, nell'attuale ordinamento, la validità della valutazione espressa mediante voto numerico.

Principio da ultimo ribadito dalla IV sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 1722 del 19.3.2018.

La Commissione, dopo ampia ed articolata discussione, vista ed applicata la Legge 18 luglio 2003, n. 180, nonché il R.d.l. n. 1578/1933 e il R.d. n. 37/1934 e successive modificazioni ed integrazioni, ha definito i seguenti criteri da adottare per la valutazione delle prove orali:

1. padronanza del lessico tecnico-giuridico;
2. chiarezza, logicità, completezza dell'esposizione delle questioni giuridiche oggetto della prova;
3. capacità di cogliere i punti essenziali dell'istituto giuridico trattato e dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici, strettamente pertinenti alla domanda posta;

I sopra indicati criteri dovranno essere fatti propri dalle Sottocommissioni e degli stessi dovrà esserne data lettura ai candidati in sede di esame.

* * * * *

Roma, 16 luglio 2019

I COMPONENTI

Ettore QUINTO

Annalisa GUALTIERI

Marcello CLARICH

Andrea Giovanni VIGANO

IL PRESIDENTE

Giacomo Marchitelli

